

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTO SPORTIVO

PALESTRA SCHERMA INTERNO COSTOLI

(CIG Z2606F6173)

L'anno duemiladiciotto (2019) il giorno.... del mese di.....in Firenze,
presso la sede.....

TRA

Dott.ssa Carla De Ponti nata in Palermo il 30.09.1963 (C.F. DPNCR63P70G273M) quale Dirigente del Servizio Sport del Comune di Firenze.

E

Il Sig. Lucio Nugnes nato a Teverola (CE) il 21.09.1943 (C.F. 94017320485) quale Presidente della ASD ACCADEMIA SCHERMISTICA FIORENTINA con sede in Firenze – Viale Malta n.4;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.7/02/2014 è stato approvato il “Nuovo Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi del Comune di Firenze e suoi allegati”;
- con determinazione n.2014/2314 del 19/3/2014 è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione in gestione degli impianti sportivi;
- con determinazione dirigenziale n.10554 del 26/10/2012 è stato approvato il bando e il disciplinare di gara per la concessione della “Palestra Scherma Interno Costoli”, Viale Malta n.4 - Firenze;
- con determinazione dirigenziale n.1509 del 12/03/2015 è stato disposto di affidare in Concessione, a seguito di relativa aggiudicazione di gara, alla ASD ACCADEMIA SCHERMISTICA FIORENTINA, la gestione e custodia dell’impianto sportivo come descritto nei provvedimenti sopra citati;
- in data 19.05.2016 è stata stipulata la relativa Convenzione per la gestione dell’impianto (Rep. 64553) per la durata di 4 (quattro) anni;
- con determinazione dirigenziale n.3544 del 7/05/2019 è stato disposto di prorogare, in via transitoria, la concessione in gestione dell’impianto sportivo denominato “Palestra Scherma Interno Costoli” all’ASD ACCADEMIA SCHERMISTICA FIORENTINA, per il periodo dal 13.05.2019 al 31.10.2019, alle condizioni stabilite

nella Convenzione Rep. 64553, computando il periodo di proroga nel periodo di durata quinquennale del rinnovo;

- sono stati eseguiti i controlli di legge sulla permanenza dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 in capo al Concessionario e sussistono, pertanto, le condizioni per rinnovare la convenzione per la gestione dell'impianto;
- con determinazione dirigenziale n. 8240 del 31/10/2019 è stato disposto il rinnovo della convenzione del suddetto impianto sportivo per il periodo di 5 anni, secondo quanto previsto dal Nuovo Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi del Comune di Firenze e relativi allegati e dall'art.6 c.1 della sopra citata Convenzione;

SI CONVIENE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Condizioni generali

1. La società concessionaria, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto è tenuta al rispetto del "Nuovo regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi del Comune di Firenze e suoi allegati", da ora in poi denominato "Regolamento", citato in premessa;

2. Il Comune di Firenze concede, per le proprie finalità di cui all'art. 1 del Regolamento, la gestione dell'impianto sportivo denominato "Palestra Scherma Interno Costoli", risultante dalle planimetrie, allegate parte integrante alla presente Convenzione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza riserva alcuna.

Art.2 Scopo della concessione

1. Lo scopo della concessione consiste nella gestione dell'impianto sportivo di cui all'art.1, per le finalità sportive e sociali che il Concessionario è tenuto a perseguire e che sono previste nel presente atto.

2. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune di Firenze. In ogni caso, le attività relative alla gestione dell'impianto devono essere realizzate nel rispetto del programma di attività e strumenti definiti in accordo con l'Ente concedente.

3. Il Concessionario, a tal fine, dovrà redigere e trasmettere al Comune di Firenze un programma annuale specifico delle attività e delle iniziative, **entro il mese di settembre di ogni anno.**

Art.3 Definizione dei ruoli

1. Per una migliore definizione dei ruoli gestionali si individuano le seguenti figure:

- Concessionario: colui che gestisce l'impianto ed è responsabile del controllo sul regolare svolgimento delle attività effettuate e del mantenimento dell'efficienza delle strutture assegnate. In qualità di titolare dell'impianto è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per quest'ultima incombenza può avvalersi di un "Responsabile della sicurezza";
- Assegnatario: si intende colui che ha in uso gli spazi sportivi. All'Assegnatario, salvo diverse disposizioni contenute nel disciplinare d'uso, spetta solamente l'utilizzo degli spazi sportivi assegnati.

Art.4 Caratteristiche dell'impianto

L'impianto è composto da: una palestra specialistica per la scherma, all'interno del complesso natatorio "Paolo Costoli", collocata sopra la copertura della centrale termica e di filtrazione della Piscina ed accessibile dal viale Malta, attraverso una servitù di passaggio, dall'ingresso posteriore al complesso natatorio. Ai lati della zona di attività sportiva sono collocati n.4 locali destinati a spogliatoi per gli atleti e per gli istruttori, dotati di servizi igienici e docce, un ufficio per la segreteria, un deposito armeria e una zona di riscaldamento per gli atleti. La palestra ed i locali accessori sono forniti delle necessarie dotazioni impiantistiche elettriche e termoidrauliche.

Oltre ai suddetti spazi di cui il Concessionario ha l'uso esclusivo, come da planimetria allegata (campitura rossa), l'impianto è composto di ulteriori due locali spogliatoio con annessi servizi igienici e docce, adiacenti alla Piscina Costoli, come da planimetria allegata (campitura gialla). Tali locali non sono ad uso esclusivo del Concessionario riservandosi il Comune di utilizzarli in occasione di gare e manifestazioni presso la Piscina Costoli, con un preavviso minimo di 5 giorni, fermi restando a carico del Concessionario gli oneri di cui al successivo art. 8.

Art.5 Procedure di consegna / riconsegna

1. Con la firma del presente atto si rinnova la Concessione dell'impianto sportivo in oggetto con la quale il Concessionario ne assume la gestione, nello stato e nelle condizioni in cui si trova, sia dal punto di vista strutturale, sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere.

2. Si provvederà ad effettuare apposita ricognizione, in contraddittorio tra le parti, dello stato del medesimo, di eventuali lavori effettuati, delle relative certificazioni e l'inventario delle attrezzature e arredi.

3. Alla riconsegna della struttura, che deve essere lasciata libera da attrezzature e cose in possesso del Concessionario, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di cui al precedente punto

2. con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario con detrazione dal Deposito Cauzionale di cui all'art. 25. Il Concessionario è comunque tenuto all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che dovessero deteriorarsi o per qualunque motivo venissero asportati dall'impianto in modo tale da garantire il pieno svolgimento dell'attività sportiva.

4. Le attrezzature, anche mobili, funzionali all'impianto acquistate dal Concessionario e autorizzate dagli Uffici preposti, che risultino nei bilanci di gestione presentati, divengono dotazioni di proprietà dell'Amministrazione Comunale senza alcuna possibilità di rivalsa.

Art.6 Durata della concessione

1. La durata della Concessione dell'impianto sportivo, per effetto del rinnovo quinquennale, è stabilita **fino all'11 maggio 2024**.

2. In applicazione dell'art.11-2, c.2 del Regolamento, nel caso di investimenti sull'impianto da parte della società concessionaria, regolarmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, la presente concessione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.

Titolo II

MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE

Art.7 Rapporti

1. In relazione agli impegni assunti con la presente concessione, il Concessionario individua un soggetto referente, il cui nominativo viene comunicato al Servizio Sport, competente in ordine alla realizzazione delle attività previste e agli impegni reciprocamente assunti.

Art.8 Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento delle strutture assegnate e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione ed in particolare si assume l'onere:

- a) delle manutenzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 9, dall'avviso pubblico e quelle eventualmente proposte, in sede di assegnazione, dal Concessionario;
- b) delle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive;
- c) della manutenzione e pulizia delle aree scoperte (compresi parcheggi) e delle aree verdi di pertinenza, compresa potatura di alberi, ad esclusione di quelli ad alto fusto, siepi, arbusti e cespugli, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme comunali vigenti;

- d) del rispetto degli obblighi e prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del Comune di Firenze;
- e) dell'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso nel rispetto delle assegnazioni d'uso rilasciate;
- f) di dare comunicazione, in applicazione del T.U.L.S. D.Lgs. 81/08 e ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b, al Servizio Sport del nominativo del Datore di Lavoro (ovvero colui che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ne ha la responsabilità in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa) e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art.2, comma 1 lett. f., corredato dal relativo attestato (indispensabile in caso di utilizzo dell'impianto per pubblico spettacolo) e assolvere a tutti gli obblighi connessi;
- g) del puntuale aggiornamento, qualora ne ricorrano le condizioni, sulla base della redazione del DUVRI, del Registro dei controlli periodici;
- h) di informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal "Documento di Valutazione dei Rischi", dal regolamento comunale e dalla presente concessione. Tali documenti dovranno essere conservati nell'impianto e, a richiesta, essere accessibili all'utenza;
- i) di adempiere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro. Il Concessionario risponde in, ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;
- j) della tenuta in perfetta efficienza del locale pronto soccorso (se presente) e di dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;
- k) di farsi carico dei consumi dell'utenza telefonica e trasmissione dati per le parti che formano oggetto della presente concessione
- l) di farsi carico dei consumi delle utenze di luce, acqua e gas, i cui contatori sono stati a suo tempo volturati;
- m) di provvedere, come da normativa vigente, al controllo periodico degli estintori e, in generale, di tutti i sistemi anti incendio presenti nell'impianto, comprese le porte antipánico e le uscite di emergenza;
- n) di consentire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale del Comune addetto al controllo;

- o) degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;
- p) degli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali gravanti sull'impianto;
- q) di comunicare il nominativo del terzo responsabile per la conduzione della caldaia (superiore a 35 kw) e di eventuali altri impianti tecnologici di cui è dotato l'impianto;
- r) di farsi carico di qualsiasi richiesta inoltrata dai vari assegnatari d'uso per l'installazione temporanea di eventuali strutture mobili (gazebo ecc.);
- s) della tenuta del registro dei soci aggiornato;
- t) **di inviare, entro il mese di settembre di ogni anno**, al Servizio Sport del Comune, tramite la piattaforma "PERICLE",:
 - ✓ il nominativo del Direttore dell'impianto;
 - ✓ la relazione della situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; resta inteso che quest'ultimo potrà essere modificato dall'Amministrazione Comunale nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti;
 - ✓ copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonché relazione sull'attività svolta completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto certificata da figura professionale idonea.
- u. Ai sensi della vigente normativa regionale in materia, il concessionario deve dotare l'impianto di defibrillatore che, all'occorrenza, sarà utilizzato da personale adeguatamente formato a cura e spese del concessionario medesimo. Gli utilizzatori di spazi all'interno dell'impianto hanno l'obbligo, durante lo svolgimento delle loro attività, di avere la presenza di loro personale adeguatamente formato per l'utilizzo del defibrillatore.
- v. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne fa formale contestazione al concessionario mediante raccomandata A.R. o Pec, intimando l'eliminazione e il ripristino di dette inadempienze in relazione alla gravità dell'adempimento stesso ed applicherà, ove previsto, le relative sanzioni amministrative.
- x. Il concessionario o suo delegato hanno l'obbligo di partecipare a corsi e seminari di formazione gratuiti inerenti la gestione degli impianti sportivi organizzati dall'Amministrazione Comunale.
- y. Il concessionario ha l'obbligo di dotarsi di una Pec per le comunicazioni con l'Amministrazione comunale.

Art.9 Manutenzione ordinaria

1. Per manutenzione si intende tutti gli interventi programmati, oltre che quelli su guasti necessari a garantire conservazione del bene: il

Concessionario si assume la manutenzione come definita dall'art. 3 del DPR 380/2001 e successive modificazioni.

2. Per quanto riguarda il dettaglio degli interventi di competenza, oltre a quanto previsto dal programma di manutenzione presentato in sede di gara dal Concessionario, essi risultano essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
 - a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
 - b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
 - c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
 - d) riparazione e/o sostituzione di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, incluse le relative opere murarie;
 - e) manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prove delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti.
 - f) manutenzione gruppi elettrogeni, soccorritori e UPS, verifica periodica degli idranti ed estintori;
 - g) manutenzione ordinaria delle centrali termiche, di condizionamento, e degli impianti tecnologici (elettrici e meccanici)
 - h) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
 - i) efficiente manutenzione dei pozzi artesiani;
 - j) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde,, così come risulta dalle piante e/o planimetrie delimitate in rosso conservate agli atti del Servizio Sport del Comune di Firenze;
 - k) manutenzione delle aree verdi, ad esclusione della potatura degli alberi di alto fusto, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area evidenziata nella relativa planimetria agli atti, per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni alla Direzione Ambiente;
 - l) vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti relativamente ai locali assegnati;

- m) intestazione del C.P.I., per impianti assimilati a pubblico spettacolo; rispetto del Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC) predisposto dall'Amministrazione Comunale;
- n) riparazione e/o sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali panchine, porte di gioco etc...
- o) verifica periodica annuale degli impianti elettrici così come richiesta dalla C.P.V.L.P.S. per impianti assimilati a locali di pubblico spettacolo;
- p) verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della A.S.L. multizonale con pagamento dei relativi oneri;

3. Resta stabilito che di ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile soltanto il concessionario che dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni ed ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo dei competenti uffici comunali.

4. Nel caso di inadempienza da parte del Concessionario, l'Amministrazione Comunale può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine, diffida la società concessionaria ad eseguire i lavori entro un termine. In caso di inadempimento reiterato, l'Amministrazione dispone la revoca della concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuarli direttamente con addebito delle relative spese.

5. Il concessionario dovrà attenersi al programma temporale di manutenzione dell'impianto che dovrà essere aggiornato annualmente dal Concessionario e trasmesso all'Amministrazione Comunale **entro il mese di settembre di ciascun anno**, tramite la piattaforma "PERICLE", insieme alla relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente ed il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo. Quest'ultimo potrà essere modificato dall'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo.

Art.10 Lavori e modifiche all'impianto

1. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

2. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca della concessione.

Art.11 Inagibilità dell'impianto conseguente a lavori.

1. Il Comune, in qualunque momento e con preavviso di giorni 60 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o Pec, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

2. Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal concessionario al Comune.

Art.12 Modalità di utilizzo dell'impianto

1. Nel rispetto di quanto prescritto nell'allegato C "Norme d'uso degli impianti sportivi" del Regolamento, la Società concessionaria cura l'uso pubblico dell'impianto, ne consente l'utilizzazione a chiunque, a prescindere dall'adesione a Società sportive, con l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale per la generalità degli impianti sportivi comunali e per il caso dell'istituzione di corsi di avviamento allo sport. Le tariffe comunali sono esposte, a cura delle società, in luogo visibile al pubblico.

2. La società concessionaria svolgerà il proprio programma gestionale come risulta dal Capitolato di gara e dal programma di gestione operativo presentato in sede di gara, che costituisce parte di riferimento integrante del presente articolo.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di individuare anche alcuni istituti scolastici a cui concedere, oltre a quanto previsto a favore delle scuole, l'utilizzazione gratuita dell'impianto al mattino per finalità di promozione dello sport e in relazione a specifiche carenze di spazi sportivi all'interno di detti istituti.

4. Salvo quanto previsto ai commi successivi, l'Amministrazione Comunale si riserva l'uso dell'impianto anche in orario pomeridiano entro le ore 16 nel limite massimo di due ore giornaliere;

5. L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente l'impianto a suo insindacabile giudizio, per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o associazioni autorizzate. A tale avviso dovrà essere dato al concessionario un preavviso di almeno otto giorni;

6. Fermi restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale del concessionario (gare – campionati) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle sue ordinarie esigenze di utilizzo dell'impianto, l'Amministrazione Comunale, si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare, alle tariffe comunali,

l'impianto da parte di Società, federazioni ed enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale.

Eventuali variazioni al programma gestionale dovranno ottenere il Nulla Osta del Servizio Sport.

Art.13 Servizi di supporto

1. Il Concessionario, nel rispetto della L.R. 27/02/2015 n.21 e dei Regolamenti comunali vigenti, all'interno dell'impianto oggetto della convenzione, può:

a) effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande quale attività congiunta a quella sportiva prevalente, attraverso la gestione di un pubblico esercizio e/o mediante distributori automatici; in tali ipotesi i costi delle relative utenze saranno a carico del concessionario;

b) aprire uno spaccio interno per la vendita al dettaglio, esclusivamente di articoli sportivi strettamente correlati alle attività sportive praticate all'interno dell'impianto.

2. Tutte le pratiche amministrative e sanitarie relative alla gestione delle attività di cui sopra sono a carico del Concessionario ed avranno validità limitatamente al periodo di durata della concessione.

3. In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio dell'attività di supporto può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e non, relativi ai sopra citati esercizi.

5. E' fatto obbligo al Concessionario di esporre, in modo ben visibile all'utenza, il listino prezzi dell'attività di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti.

6. Nel caso di sub-concessione dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) il Concessionario è garante del rispetto delle norme in materia dettate dalla Regione Toscana, con particolare riferimento all'osservanza dei requisiti richiesti in ambito di commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. In assenza di tali requisiti il nulla osta non rilasciato dal Servizio Sport assume valore di silenzio diniego.

Art.14 Pubblicità all'interno dell'impianto e sponsorizzazioni

1. E' consentita ogni forma di pubblicità nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento sulla pubblicità e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa.

2. I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati, per conoscenza, al Servizio Sport.

3. Il Concessionario è autorizzato ad acquisire le sponsorizzazioni concernenti le attività svolte, che dovrà comunicare al Servizio Sport, nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione.

Art.15 Rendiconto

1. Per ogni anno finanziario, entro il giorno **30 settembre di ogni anno**, il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune, tramite la piattaforma "PERICLE", una relazione dettagliata, dell'anno sportivo appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione dell'impianto con i seguenti dati:

- numero di associazioni che utilizzano l'impianto sportivo e ore loro riservate;
- ore di utilizzo da parte del Concessionario;
- iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;
- bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere anche:
 - a. contratti ed introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto, apporti derivati dai servizi di supporto;
 - b. interventi effettuati di natura ordinaria e straordinaria;
 - c. numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo;
 - d. contratti di sub-concessione e relativi introiti.

Art.16 Statistiche

Il Concessionario deve fornire, a fini tecnico-statistici e di verifica, i dati relativi all'utenza con modalità e tempistica indicate dal Servizio Sport.

Art.17 Specificità gestionali dell'Impianto Sportivo

1. Il Concessionario garantisce, per tutta la durata del contratto, il perseguimento delle attività delle associazioni sportive già operanti nell'impianto.
2. Il Concessionario provvede alla manutenzione di tutte le attrezzature in dotazione.

Titolo III RESPONSABILITA' E CONTROLLI

Art.18 Responsabilità

1. Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera, nell'ambito degli obblighi contrattuali stabiliti dalla presente convenzione.
2. Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'impianto sportivo nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
4. Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno

dell'impianto sportivo oggetto della convenzione ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

5. Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

6. Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

Art.19 Garanzia assicurativa

1. E' a carico del Concessionario ogni responsabilità per danni alle persone e cose che, in qualsiasi modo e momento, possano derivare da quanto forma oggetto del presente atto.
2. Il Concessionario pertanto deve:
 - a) stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato con i seguenti massimali minimi:
 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale almeno pari a € 5.000.000,00 unico per sinistro;
 - Responsabilità Civile verso prestatori d'Opera (RCO) per danni verso i Prestatori d'Opera con massimale almeno pari a € 3.000.000,00 unico per sinistro.
 - Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
 - a. danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;
 - b. danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - c. danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
 - d. danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto.
 - b) stipulare apposita polizza assicurativa per Furto su beni mobili e immobili di proprietà dell'amministrazione comunale con minimo massimale assicurato a primo rischio assoluto o relativo 30.000 € e garanzia guasti da ladri con minimo massimale a primo rischio assoluto pari a €10.000,00.
 - c) stipulare in nome e per conto del Comune apposita polizza assicurativa Rischio Incendio (non rischio locativo) con i seguenti valori: per mobili e attrezzature €30.000,00 e per valore dell'immobile-ricostruzione a nuovo € 670.000,00.

I contratti assicurativi dovranno mantenere efficacia, senza soluzione di continuità, per l'intero periodo di durata della concessione, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere depositata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benessere. Il concessionario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente appaltante e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

Il gestore provvederà altresì, ad assumere idonee coperture assicurative per tutti i volontari che operano nell'impianto.

3. Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositata presso il Servizio Sport prima della stipulazione della convenzione.

Art.20 Controlli e verifica dell'efficienza gestionale

1. Il Comune di Firenze, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione. A tal fine:

a) verrà predisposto un documento con una serie di indicatori, per verificare, in particolare, l'efficienza e la puntualità degli interventi di manutenzione;

b) potranno essere eseguite ispezioni dei documenti contabili;

c) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione;

d) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.

2. I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.

3. Il Concessionario e gli Assegnatari d'uso hanno, comunque, la facoltà di chiedere al Comune eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'Impianto Sportivo.

4. Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato. L'Amministrazione, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi

nei tempi indicati con applicazione, se inottemperante alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.

Art.21 Sorveglianza sull'impianto e sulle attività

1. Il Concessionario deve vigilare affinché gli Assegnatari d'uso e gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; egli ha facoltà di allontanare temporaneamente dall'impianto gli Assegnatari d'uso che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo. Delle azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione dettagliata, il Servizio Sport che valuterà l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
2. Il Concessionario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

Titolo IV DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 Oneri a carico del Comune di Firenze

1. Sono a carico del Comune, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione, nei termini e con le norme previste dal vigente Regolamento Comunale, i seguenti oneri:
 - stabilire le tariffe d'uso che saranno periodicamente aggiornate;
 - assicurare la manutenzione straordinaria e l'adeguamento normativo funzionale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario; il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di Firenze;
2. L'Amministrazione, su richiesta dettagliata del Concessionario, specificante i lavori necessari che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, valutata l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi presunti dai bollettini ufficiali della necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, provvede come previsto nei commi precedenti.
3. Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma 2., può autorizzare il concessionario, con la necessaria tempestività, a provvedere direttamente. Solo in caso di preventiva autorizzazione l'Amministrazione Comunale procederà al rimborso della spesa sostenuta dal concessionario, relativa ai suddetti lavori, dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione, purché tale spesa risulti in linea con i limiti di indebitamento dell'Amministrazione stessa.

Art.23 Tariffe

1. Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe vigenti e approvate dal Comune di Firenze.
2. Il Concessionario deve sottoporre a preventivo NULLA OSTA del Servizio Sport ogni proposta di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario comunale.
3. Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dal Concessionario con l'obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione.

Art.24 Rapporti economici

1. Il Concessionario utilizza l'impianto per le proprie attività negli orari autorizzati dal Servizio Sport del Comune di Firenze.
2. Il Concessionario riscuote le tariffe da tutti gli altri utilizzatori dell'impianto sulla base delle assegnazioni rilasciate dal Servizio Sport.
3. Il Comune autorizzerà gratuitamente, su formale istanza, l'uso di locali, ove presenti ed idoneamente predisposti, da adibire a ufficio o a sede societaria del Concessionario per espletare tutte le attività amministrative conseguenti alla conduzione dell'impianto. Non potranno essere utilizzati locali con destinazione diversa da quella prevista in progetto. A tal fine potranno essere effettuate proposte di adeguamento al Servizio Sport.
4. Il Concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale, **entro il mese di dicembre**, un canone ricognitorio annuo **pari a € 200,00 € oltre IVA di legge**, con pagamento a 30 gg. dal ricevimento di apposita fattura emessa dal Comune di Firenze, quale corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto, oltre ad IVA ai sensi di legge, se dovuta.
5. Il Concessionario dovrà corrispondere il canone annuo offerto in sede di gara per le utenze di acqua, energia elettrica e gas, **pari ad € 3.500,00 oltre IVA di legge entro il giugno di ciascun anno.**

Art.25 Deposito cauzionale

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione il Concessionario ha costituito la cauzione definitiva di **€ 7.000,00 (settemila/00)** mediante polizza fidejussoria in data **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

La polizza fidejussoria dovrà essere mantenuta in corso di validità per tutta la durata della presente concessione.

2. La polizza può essere utilizzata dal Comune anche in caso di mancati pagamenti relativi ad oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto e attività connesse.
3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.
4. Detta cauzione rimane vincolata fino al termine degli effetti della presente concessione e potrà essere svincolata solo con comunicazione da parte del servizio competente dell'Amministrazione Comunale.

Art.26 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. Il Concessionario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Comune di Firenze ha facoltà di risolvere immediatamente la presente concessione mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR o Pec salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

4. Il Concessionario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi della presente concessione, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. Il Concessionario si impegna altresì a ricevere e/o effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti ricevuti dai subcontraenti o a questi dovuti in relazione alla presente concessione, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche.

Titolo V

DISCIPLINA GIURIDICA

Art. 27 Sub concessioni e cessione crediti

1. E' data facoltà al Concessionario di sub-concedere i servizi di cui alle lettere a), b) dell'art.13, previa sottoscrizione di un capitolato d'oneri che preveda:

- a. Oggetto della sub-concessione
- b. Durata
- c. Canone annuo a favore del Concessionario
- d. Obblighi e responsabilità del sub-concessionario
- e. Arredamento, attrezzature e strumenti
- f. Manutenzione
- g. Divieto di cessione del contratto e delle attività-Limiti alle modifiche soggettive

- h. Subappalto
- i. Miglioramenti Modalità d'uso ed addizioni
- j. Inadempimento e penalità
- k. Decadenza e revoca
- l. Recesso
- m. Deposito cauzionale
- n. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
- o. Spese

2. Il Concessionario, prima della sottoscrizione del capitolato d'oneri, deve ottenere il nulla osta da parte del Servizio Sport. Se entro trenta giorni l'Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si formerà il silenzio assenso ad eccezione del caso di cui all'art.13, comma 6.

3. La sub-concessione è comunque operante limitatamente al periodo di concessione dell'impianto.

4. Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto del sub-contratto.

5. E' vietato al Concessionario cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, senza l'espressa autorizzazione del Comune di Firenze.

6. E' vietato sub-concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o modificarne la modalità di utilizzo.

Art.28 Assegnazione in uso di spazi all'interno dell'Impianto

1. L'Amministrazione comunale e il Concessionario procedono all'assegnazione in uso degli spazi all'interno dell'impianto sportivo nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento con particolare riferimento al "Titolo II Affidamento degli impianti sportivi a terzi".

2. Il Concessionario riceve le domande redatte su modello predisposto dal Servizio Sport e provenienti dai soggetti interessati, come definiti dall'art.6 del Regolamento, entro il 31 maggio di ogni anno inoltra, tempestivamente, le istanze al Servizio Sport per l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante. Ricevuto il parere favorevole, il Concessionario e l'Assegnatario procedono alla sottoscrizione del "Provvedimento per l'assegnazione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi", sulla base dello schema approvato dalla Giunta Comunale e ne trasmette copia al Servizio Sport.

3. Il provvedimento finale di accoglimento o rigetto viene trasmesso all'interessato a mezzo AR, Pec o consegnata a mano previa apposizione di firma di ricevuta.

4. Il Concessionario è tenuto alla sorveglianza del rispetto delle norme del regolamento da parte dell'Assegnatario intervenendo e segnalando all'Amministrazione Comunale comportamenti difformi e/o sanzionabili.

Art.29 Variazione di denominazione della ragione sociale e delle cariche societarie

1. Il Concessionario è tenuto a informare l'Amministrazione Comunale, tramite raccomandata A/R o Pec, di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.
2. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta.
3. Nel caso in cui l'impianto sia stato concesso per la gestione a raggruppamenti non potrà essere variato il numero, né la ragione sociale dei componenti per tutta la durata della presente concessione.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere data comunicazione al Comune di ogni variazione relativa al rappresentate legale e alle cariche sociali.

Titolo VI

PENALI E REVOCA

Art. 30 Sanzioni amministrative

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 del Regolamento e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 21.3.2014 sono individuati i comportamenti la cui violazione comporterà l'applicazione delle relative sanzioni amministrative.
2. L'Amministrazione Comunale, previa diffida ad adempiere, dichiara risolta la concessione nei casi previsti dall'art.13, comma 2 del Regolamento.

Art. 31 Risoluzione per inadempimento o decadenza

1. Il Comune di Firenze ha la facoltà di risolvere la concessione di gestione in caso di grave e reiterato inadempimento rispetto agli obblighi contratti con la presente concessione, nei casi previsti dall'art.11-2, comma 8 e dall'art.13, comma 2 del Regolamento e, in particolare, quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti (art. 8 – lettere d, f, j, m);
 - b) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto.
2. Il Comune comunica al Concessionario la risoluzione tramite lettera raccomandata AR o Pec, con almeno 90 giorni di anticipo rispetto al termine perentorio di risoluzione;
3. In caso di risoluzione della concessione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l'obbligo di conduzione dell'Impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.

Art.32 Revoca

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare la presente concessione per situazioni sopravvenute che la rendano inadeguata a soddisfare l'interesse pubblico.

Art.33 Recesso

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto", qualora le parti (Comune, Concessionario, Assegnatario) intendano recedere prima della scadenza, nei casi previsti dalla legge, devono darne preavviso almeno sei mesi prima con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata.

**Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 34 Oneri e spese

1. Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione della presente concessione saranno a carico del Concessionario.

Art. 35 Rinvii

1. Per quanto non in contrasto con la presente convenzione, si intende estesa la validità delle disposizioni contenute nella precedente Convenzione Rep. 64553 stipulata in data 19.05.2016.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 36 Controversie

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione della presente concessione competente il Giudice Ordinario presso il Foro di Firenze.

Per il Concessionario
.....

Per il Comune di Firenze
.....

Data.....